Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 13 febbraio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1965, n. **11**.
Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, di cui alla tabella *C* n. 1, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si applicano in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi netti d'importo inferiore a lire 71 e nella misura del 45 per cento per i prezzi netti d'importo superiore a lire 950.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:

$y = 0{,}24\ x - 11{,}80$, per i prezzi netti da L. 71 a L. 120;
$y = 0{,}20\ x - 7$ per i prezzi netti da L. 121 a L. 160;
$y = 0{,}125\ x + 5$ per i prezzi netti da L. 161 a L. 200;
$y = 0{,}04\ x + 22$ per i prezzi netti da L. 201 a L. 450;
$y = 0{,}01\ x + 35{,}50$, per i prezzi netti da L. 451 a L. 950:
ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto.

Art. 2.

I diritti erariali sugli spettacoli cinematografici con avanspettacolo, di cui alla tabella *C*, n. 2, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, modificata dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1959, n. 1102, si applicano in base alla aliquota del 5 per cento per i prezzi netti di importo inferiore a lire 71 e nella misura del 37,50 per cento per i prezzi netti di importo superiore a lire 950.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alle seguenti formule:

$y = 0{,}15\ x - 5{,}50$, per i prezzi netti da L. 71 a L. 120;
$y = 0{,}145\ x - 4{,}90$, per i prezzi netti da L. 121 a L. 160;
$y = 0{,}105\ x + 1{,}50$, per i prezzi netti da L. 161 a L. 200;
$y = 0{,}04\ x + 14{,}50$, per i prezzi netti da L. 201 a L. 450;
$y = 0{,}01\ x + 28{,}00$, per i prezzi netti da L. 451 a L. 950;
ove y indica l'aliquota ed x il prezzo netto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — CORONA — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 3 febbraio 1965, n. **12**.
Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei casi in cui il Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note fra l'Italia e la Francia, relativi ai beni italiani in Tunisia, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771, abbia dichiarati illegittimi i provvedimenti di liquidazione e confisca adottati dalle autorità francesi in Tunisia a carico di cittadini italiani, questi ultimi, qualora, ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, abbiano beneficiato di un provvedimento di indennizzo, potranno chiederne l'annullamento, e, in esecuzione del lodo arbitrale, richiedere l'attribuzione delle somme loro riconosciute dal lodo stesso, nonchè la reintegrazione del complesso dei beni provenienti dal Servizio liquidazioni francese, ed attualmente in possesso del Governo italiano, nello stato in cui i beni stessi si trovano, previo rilascio di quietanza liberatoria per quanto attiene alla gestione italiana del complesso di tali beni.

La facoltà concessa con le disposizioni di cui al presente articolo è estesa anche ai patrimoni indicati al punto 1) degli Scambi di Note italo-francesi sopra citati.

Art. 2.

L'annullamento del provvedimento emanato ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e l'attribuzione delle somme indicate all'articolo 1 verranno effettuati con decreto del Ministro per il tesoro.

Tale decreto, stabilito il saldo derivante dal conguaglio tra l'ammontare in franchi francesi a suo tempo liquidato dalla Commissione per il risarcimento per la *perdita dei beni italiani in Tunisia e quello, pure in* franchi francesi, liquidato con lodo arbitrale, dovrà disporre il recupero dell'indennizzo precedentemente attribuito al richiedente dal Ministero del tesoro.

Il pagamento dell'eventuale saldo in favore dell'interessato sarà effettuato in lire italiane al corso legale del giorno del pagamento.

Nel predetto provvedimento dovrà altresì essere disposta la reintegrazione dei beni di cui all'articolo 1, la quale potrà aver luogo dopo che l'indennizzo concesso ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sarà stato integralmente recuperato.

Art. 3.

Ove gli interessati preferiscano non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, si intendono definitivamente acquisiti ai medesimi gli indennizzi di cui al decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e, conseguentemente, s'intendono devoluti allo Stato gli indennizzi disposti con il lodo arbitrale, nonchè il complesso dei beni già restituiti dal Servizio liquidazioni francese o l'ammontare della loro liquidazione, ivi compresi gli eventuali fondi di gestione derivanti dall'Amministrazione italiana di detti beni, che entreranno a far parte del patrimonio disponibile dello Stato.

Art. 4.

Le domande di cui all'articolo 1 debbono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di giorni novanta dall'entrata in vigore della presente legge e, per i giudizi non ancora definiti, entro novanta giorni dalla comunicazione del lodo all'interessato.

Art. 5.

Le somme derivanti dalle operazioni previste nei precedenti articoli 2 e 3, gli eventuali fondi di gestione dei beni attualmente detenuti dal Governo italiano, nonchè gli importi che fossero ricavati dalla vendita dei beni stessi, saranno versati al capitolo 221 fra le entrate diverse di Parte straordinaria del bilancio dello Stato per l'esercizio 1963-64.

Nello stesso capitolo di entrata saranno versate le somme recuperate dal Ministero del tesoro a carico di cittadini italiani che avessero beneficiato di acconti ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e che successivamente avessero ottenuto direttamente dal Servizio liquidazioni francese la restituzione dei loro beni.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1965.

Composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato i signori:

Valsecchi dott. Athos, senatore, Sottosegretario di Stato per le finanze;

De Marco dott. Angelo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Marzano dott. Carlo, ragioniere generale dello Stato;

Arias avv. Cesare, vice avvocato generale dello Stato;

Cova dott. Pietro, direttore generale dei Monopoli di Stato;

Albertario prof. Paolo, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Picini dott. Concezio, vice direttore generale amministrativo dei Monopoli di Stato;

Cavallini dott. ing. Giuseppe, vice direttore generale tecnico dei Monopoli di Stato;

Biagini dott. Giacomo, direttore centrale per i servizi delle coltivazioni tabacchi;

Gualdi dott. Giuseppe, direttore centrale per i servizi del sale e del chinino;

Benincasa dott. Luigi, direttore centrale per i servizi di distribuzione e vendita;

Sinisi dott. Mario, direttore centrale per i servizi amministrativi e contabili;

Milano dott. Armando, direttore centrale per i servizi degli affari generali e del personale;

Patrioli dott. ing. Carlo, direttore centrale per i servizi delle manifatture tabacchi;

Arena prof. Celestino, Bernardinetti dott. Benedetto e Mellano generale di Corpo d'armata Pietro, esperti;

Castaldo Sergio, Palamara Rosario e Pierro Domenico, rappresentanti del personale.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1965

SARAGAT

Moro — Tremelloni

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 361. — Monacelli

(889)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1964.
Norme di qualità per l'esportazione dei cetrioli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, portante norme relative alle modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli in seno alla CEE, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962;

Visto il regolamento n. 183 del Consiglio della CEE in data 17 novembre 1964, relativo alla determinazione delle norme comuni di qualità per i cetrioli, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee numero 192 del 25 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di estendere le disposizioni del marchio nazionale di cui al predetto regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, alle spedizioni all'estero dei cetrioli;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica all'esportazione dei cetrioli (varietà del Cucumis sativus L.) destinati al consumo allo stato fresco. Non si applica ai cetrioli destinati alla trasformazione nè ai cetriolini per sottaceti (« cornichons »).

Art. 2.

Caratteristiche qualitative

A) Generalità

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i cetrioli devono presentare all'atto della spedizione.

B) Caratteristiche minime

I cetrioli devono essere:

intieri;

sani (ferme restando le disposizioni particolari previste per le categorie « I » e « II »);

di aspetto fresco;

resistenti;

puliti, in particolare privi di qualsiasi impurità, di terra e di residui visibili di prodotti antiparassitari;

senza sapore amaro (fatta salva la disposizione particolare prevista per la categoria « II » sotto la voce « tolleranze »);

privi di umidità esterna anormale;

privi di odore o sapore estranei.

I cetrioli devono aver raggiunto uno sviluppo sufficiente e aver al tempo stesso semi teneri. Lo stato del prodotto deve essere tale da consentirne il trasporto e le operazioni connesse e da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

C) Classificazione

1) *Categoria « Extra »*

I cetrioli classificati in questa categoria devono essere di qualità superiore e presentare tutte le caratteristiche tipiche della varietà. Essi devono:

essere ben sviluppati;

essere ben formati e praticamente diritti (altezza massima dell'arco: 10 mm. per 10 cm. di lunghezza del cetriolo);

avere una buona colorazione, tipica della varietà;

essere privi di qualsiasi difetto, inclusa qualsiasi deformazione, in particolare, quelle dovute allo sviluppo dei semi.

2) *Categoria « I »*

I cetrioli classificati in questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono:

aver raggiunto uno sviluppo sufficiente;

essere di forma abbastanza regolare e praticamente diritti (altezza massima dell'arco: 10 mm. per 10 cm. di lunghezza del cetriolo).

Sono ammessi i difetti seguenti:

una leggera deformazione, esclusa quella dovuta allo sviluppo dei semi;

un lieve difetto di colorazione, in particolare la colorazione chiara della parte del cetriolo che è stata in contatto con il suolo durante la crescita;

lievi difetti della buccia dovuti allo strofinamento, alla manipolazione o alle basse temperature, purchè siano cicatrizzati e tali da non compromettere la conservazione del prodotto.

3) *Categoria « II »*

I cetrioli classificati in questa categoria devono essere di qualità mercantile. Essi devono rispondere alle caratteristiche minime, ma possono presentare i seguenti difetti:

deformazioni che non siano tuttavia quelle dovute ad un eccessivo sviluppo dei semi;

difetti di colorazione che coprano fino ad un terzo della superficie (nel caso dei cetrioli di serra, non sono ammessi gravi difetti di colorazione nella parte colpita);

screpolature cicatrizzate;

lievi danni causati dallo strofinamento e dalla manipolazione tali da non compromettere seriamente la conservazione e il valore commerciale.

Per i cetrioli diritti e lievemente ricurvi sono ammessi tutti i difetti citati più sopra.

Per contro, i cetrioli ricurvi sono ammessi se presentano soltanto leggeri difetti di colorazione, ad esclusione di qualunque altro difetto e deformazione diversi dalla curvatura.

I cetrioli lievemente ricurvi possono avere un'altezza massima dell'arco di 20 mm. per 10 cm. di lunghezza del cetriolo. I cetrioli ricurvi possono avere un'altezza dell'arco superiore e devono essere condizionati a parte.

Art. 3.
Calibrazione

1) Il peso minimo dei cetrioli coltivati in pieno campo è fissato a 180 grammi.

Il peso minimo dei cetrioli forzati di serra e di cassone è fissato a 250 grammi.

2) I cetrioli forzati di serra e di cassone commercializzati tra il 1° giugno e il 30 settembre devono avere inoltre:

una lunghezza minima di 30 cm.;

un diametro, misurato a metà lunghezza, compreso tra 4 cm. e 7 cm.

3) La calibrazione è obbligatoria per i cetrioli delle categorie « Extra » e « I ». La differenza di peso tra il cetriolo più pesante e quello più leggero in uno stesso imballaggio non può eccedere 150 gr.

Art. 4.
Tolleranze

Per i prodotti non rispondenti alle norme sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro.

A) Tolleranze di qualità

1) *Categoria « Extra »*

Il 5 %, espresso in numero, di cetrioli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria « I ».

2) *Categoria « I »*

Il 10 %, espresso in numero, di cetrioli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria « II ».

3) *Categoria « II »*

Il 10 %, espresso in numero, di cetrioli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma atti al consumo. Un massimo del 2 %, espresso in numero, può presentare una piccola parte terminale avente sapore amaro.

B) Tolleranza di calibro

Per tutte le categorie: il 10 %, espresso in numero, di cetrioli non conformi alle norme fissate per la calibrazione. Tuttavia, questa tolleranza può riguardare solo i prodotti le cui dimensioni ed il cui peso differiscano del 10 % al massimo dai limiti fissati.

C) Cumulo delle tolleranze

In nessun caso l'insieme delle tolleranze di qualità e di calibro può superare:

10 % nella categoria « Extra »;
15 % nelle categorie « I » e « II ».

Art. 5.
Imballaggio e presentazione

A) Omogeneità

Ciascun imballaggio, mezzo di trasporto o compartimento di un mezzo di trasporto, deve contenere cetrioli della stessa varietà, categoria di qualità e di calibro nella misura in cui, per quanto concerne quest'ultimo criterio, sia imposta una calibrazione.

B) Condizionamento

L'imballaggio è obbligatorio per tutti i cetrioli delle categorie « Extra » e « I ».

I cetrioli devono essere sufficientemente stretti nell'imballaggio in modo da evitare qualsia danno durante il trasporto.

Le carte o gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio, mezzo di trasporto o compartimento di un mezzo di trasporto devono essere nuovi e privi di sostanze nocive per l'alimentazione umana. Le eventuali diciture stampate devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto col prodotto.

Il prodotto deve essere privo, all'atto del condizionamento, di qualsiasi corpo estraneo.

Art. 6.
Indicazioni esterne

Per i prodotti presentati in imballaggio, all'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti:

A) Identificazione

Imballatore / Speditore — Nome e indirizzo o simbolo di identificazione

B) Natura del prodotto

Secondo i casi:
Cetrioli di coltura in serra / Cetrioli di coltura in cassoni / Cetrioli di pieno campo — quando il contenuto non è visibile dall'esterno

C) Origine del prodotto

Zona di produzione, o denominazione nazionale, regionale o locale.

D) Caratteristiche commerciali

Categoria seguita, all'occorrenza, dalla menzione « Cetrioli ricurvi » per la categoria « II ».

Calibro (se il prodotto è calibrato) indicato dai pesi minimo e massimo dei cetrioli.

E) Marchio ufficiale di controllo

Marchio nazionale di esportazione.

Per i prodotti della categoria « II » spediti alla rinfusa (carico diretto su un mezzo di trasporto), tali indicazioni devono essere riportate su un documento che accompagni la merce.

Art. 7.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel predetto decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962.

Art. 8.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864 e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1965.

Roma, addì 18 dicembre 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

(837)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1964.
Norme di qualità per l'esportazione degli asparagi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, portante norme relative alle modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli in seno alla CEE, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962;

Visto il regolamento n. 183/64 del Consiglio della CEE in data 17 novembre 1964, relativo alla determinazione delle norme comuni di qualità per gli asparagi, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 192 del 25 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di estendere le disposizioni del marchio nazionale di cui al predetto regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, alle spedizioni all'estero degli asparagi;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica all'esportazione dei turioni dell'« Asparagus Officinalis L. » destinati al consumo allo stato fresco, eccettuati quelli destinati alla trasformazione.

I turioni degli asparagi sono classificati in tre gruppi secondo la loro colorazione:

1) asparagi bianchi;

2) asparagi violetti, l'apice deve avere una colorazione da rosa a porpora o violacea;

3) asparagi verdi, l'apice e una parte del turione devono avere una colorazione verde.

La presente norma non è applicabile agli asparagi aventi un diametro inferiore a 10 mm.

Art. 2.

Caratteristiche qualitative

A) Generalità

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che gli asparagi devono presentare all'atto della spedizione, dopo condizionamento ed imballaggio.

B) Caratteristiche minime

I turioni devono essere:

interi;

di aspetto e di odore freschi;

sani;

esenti da attacco di roditori o d'insetti;

praticamente esenti da ammaccature;

puliti, e cioè praticamente privi di terra e di qualsiasi altra impurità;

privi di umidità esterna eccessiva, cioè sufficientemente « asciugati » dopo l'eventuale lavaggio (i turioni possono essere lavati, ma non immersi);

privi di odore o sapore estraneo.

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.

Gli asparagi non devono aver subito, dopo la raccolta, alcun trattamento diverso dal freddo, al fine di preservare il loro aspetto fresco o ridare loro un aspetto fresco.

Inoltre, i turioni non devono essere vuoti, nè spaccati, nè pelati, nè spezzati. Sono tollerati lievi spacchi sopraggiunti dopo il raccolto, purchè non superino i limiti previsti nel capitolo « tolleranze ». Lo stato dei

prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e tale da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

C) Classificazione

1) *Categoria « Extra »*

I turioni classificati in questa categoria devono essere molto ben formati e praticamente diritti. Tenuto conto delle caratteristiche normali del gruppo al quale appartengono, il loro apice deve essere molto serrato.

Sono ammesse solo alcune lievissime tracce di ruggine, a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore.

Nel gruppo degli asparagi bianchi, l'apice ed i turioni devono essere bianchi; è tollerata soltanto una lieve colorazione rosa sui turioni apparsa dopo la raccolta.

Per gli asparagi bianchi e violetti non è autorizzato alcun inizio di lignificazione; per gli asparagi verdi è ammesso un leggero inizio di lignificazione.

Per completare la presentazione, quando gli asparagi sono presentati in mazzi, gli asparagi che si trovano nella parte esterna del mazzo possono essere leggermente tagliati in obbliquo e l'altezza del taglio non deve superare 1 cm.

2) *Categoria « I »*

I turioni classificati in questa categoria devono essere ben formati.

Possono essere lievemente incurvati.

Tenuto conto delle caratteristiche normali del gruppo al quale appartengono, il loro apice deve essere serrato.

Sono ammesse lievi tracce di ruggine, a condizione che possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore.

Nel gruppo degli asparagi bianchi sono ammessi i turioni la cui punta sia lievemente colorata prima della raccolta, nonchè i turioni che presentino una colorazione rosa, apparsa dopo la raccolta, purchè tali colorazioni spariscano dopo la cottura.

Nel gruppo degli asparagi bianchi sono esclusi i turioni legnosi. Nel gruppo degli asparagi violetti e in quello degli asparagi verdi i turioni possono presentare un inizio di lignificazione.

3) *Categoria « II »*

Rispetto alla categoria precedente, i turioni possono avere una forma meno regolare, possono essere più curvi e il loro apice può essere meno serrato.

Sono ammesse tracce di ruggine, a condizione che possano essere eliminate con la pelatura.

I turioni possono essere leggermente legnosi.

La punta degli asparagi bianchi può presentare una colorazione, ad esclusione della tinta verde.

Art. 3.

Calibrazione

La calibrazione è determinata secondo la lunghezza e il diametro.

A) Calibrazione secondo la lunghezza

La lunghezza dei turioni deve essere:

compresa tra 17 e 22 cm. se si tratta di asparagi lunghi;

compresa tra 12 e 17 cm. se si tratta di asparagi corti;

compresa tra 12 e 22 cm. per gli asparagi della categoria « II », presentati a strati non in mazzi;

inferiore a 12 cm. per le « punte di asparagi ».

Tuttavia, i turioni di asparagi verdi possono avere una lunghezza massima di 27 cm., a condizione di avere una colorazione verde per almeno un terzo della lunghezza.

B) Calibrazione secondo il diametro

Il diametro dei turioni è quello della sezione preso al centro della lunghezza.

Il diametro minimo e la calibrazione sono fissati nel modo seguente:

Categoria qualitativa	Diametro minimo	Calibrazione	
Extra	12 mm.	da 12 a 16 mm.	16 mm. e più con un divario massimo di 8 mm. in uno stesso imballaggio o in uno stesso mazzo.
I	10 mm.	da 10 a 16 mm.	16 mm. e più con un divario massimo di 10 mm. in uno stesso imballaggio o in uno stesso mazzo.
II	10 mm.	Non è prescritta nessuna omogeneità	

Art. 4.

Tolleranze

Per i prodotti non rispondenti alle norme, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio.

A) Tolleranze di qualità

1) *Categoria « Extra »*

Il 5 % espresso in numero o peso di turioni non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria immediatamente inferiore o che presentino lievi spacchi non cicatrizzati sopraggiunti dopo la raccolta.

2) *Categoria « I »*

Il 10 % espresso in numero o peso di turioni non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria immediatamente inferiore o che presentino lievi lesioni non cicatrizzate, avvenute dopo la raccolta.

3) *Categoria « II »*

Il 10 % espresso in numero o peso di turioni non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma adatti al consumo.

B) Tolleranze di calibro

Il 10 % espresso in numero o peso di turioni che divergano dai limiti fissati; tuttavia il divario massimo non può eccedere 1 cm. per la lunghezza e 2 mm. per il diametro.

Art. 5.

Imballaggio e presentazione

A) Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo e deve con-

tenere solo turioni della stessa categoria di qualità, dello stesso gruppo di colore e dello stesso calibro, nella misura in cui, per quanto concerne quest'ultimo criterio, sia imposta una calibrazione.

Tuttavia, sono ammessi turioni di colorazione diversa entro i limiti seguenti:

asparagi bianchi: 10 % di asparagi violetti;

asparagi violetti e verdi: 10 % di asparagi di colorazione diversa.

B) Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

Le carte o gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi e privi di sostanze nocive per l'alimentazione umana. Le eventuali diciture stampate devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.

Al condizionamento, il prodotto deve essere privo di qualsiasi corpo estraneo.

I turioni devono essere presentati in una delle maniere seguenti:

1) in mazzi (saldamente legati) di 0,5 chilogrammi, 1 o 2 chilogrammi.

I turioni che si trovano sulla parte esterna di ciascun mazzo devono corrispondere per aspetto e dimensioni alla media di quelli che lo costituiscono.

In questo tipo di condizionamento, i turioni devono essere di lunghezza uniforme.

I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio; ogni mazzo può essere protetto da carta.

In uno stesso imballaggio i mazzi devono essere dello stesso peso e della stessa lunghezza;

2) disposti a strati non i mazzi nell'imballaggio.

Art. 6.

Indicazioni esterne

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili ed indelebili, le indicazioni seguenti:

A) Identificazione

Imballatore Speditore	Nome e indirizzo o simbolo di identificazione

B) Natura del prodotto

« Asparagi » seguiti dall'indicazione « bianchi » o « violetti » o « verdi », quando il contenuto degli imballaggi non è visibile, nonchè, eventualmente, la dicitura « corti » o « punte ».

C) Origine del prodotto

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale, o locale.

D) Caratteristiche commerciali

categoria di qualità;

calibro: diametro massimo e minimo dei turioni oppure dicitura « non calibrati »;

condizionamento in mazzi: numero dei mazzi e peso unitario del mazzo.

E) Marchio ufficiale di controllo

Marchio nazionale di esportazione.

Art. 7.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 maggio 1962 pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962.

Art. 8.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864 e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1965.

Roma, addì 18 dicembre 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

(838)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1964.

Misura dei tassi di interesse sui conti correnti fruttiferi con il Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510, concernente l'istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi ed infruttiferi;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale che autorizza il Ministro per il tesoro a stabilire con propri decreti la misura dei saggi e le relative variazioni nonchè ogni altra modalità riguardante il funzionamento dei conti correnti predetti;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1953 registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio successivo, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 169;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 9 dicembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

La misura dei tassi di interesse sui conti correnti fruttiferi con il Tesoro, a decorrere dal 1° gennaio 1965, è determinata dagli articoli seguenti.

Dalla stessa data sono ripristinati i conti correnti vincolati.

Art. 2.

Il tasso di interesse da corrispondere sui conti correnti fruttiferi, intestati ad aziende di credito, ad istituti centrali di categoria e ad istituti speciali di credito, è il seguente:

conti correnti liberi	0,50 %
conti correnti con vincolo da 1 a 2 mesi	1,50 %
conti correnti con vincolo da 3 a 6 mesi	2,00 %
conti correnti con vincolo da 7 a 9 mesi	2,75 %
conti correnti con vincolo da 10 a 12 mesi	3,00 %

Art. 3.

Il tasso di interesse da corrispondere sui conti correnti fruttiferi intestati alle Amministrazioni di Stato anche se con ordinamento autonomo e agli enti da esse dipendenti o soggetti alla loro vigilanza è il seguente:

conti correnti liberi:

giacenze fino a 1 miliardo	1,00 %
giacenze oltre 1 miliardo	1,75 %

conti correnti vincolati di qualunque giacenza:

con vincolo da 1 a 2 mesi	2,00 %
con vincolo da 3 a 6 mesi	2,50 %
con vincolo da 7 a 9 mesi	3,25 %
con vincolo da 10 a 12 mesi	3,50 %

I prelievi a valere sui conti correnti liberi, di somme superiori a 1 miliardo, sono soggetti al preavviso di otto giorni.

Art. 4.

I tassi di interesse di cui al precedente art. 3 non si applicano ai conti correnti per i quali la misura dello interesse è stata determinata da leggi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1965
Registro n. 3, foglio n. 112

(891)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1965.

Revoca dell'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale di nazionalità italiana dipendente dall'Ambasciata di Israele a Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1960, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari dell'Ambasciata d'Israele a Roma per il personale dipendente di nazionalità italiana;

Vista l'istanza in data 2 gennaio 1964 dell'Ambasciata d'Israele a Roma tendente ad ottenere la revoca della aggregazione di cui al decreto ministeriale sopracitato con effetto dal 1° luglio 1963;

Considerato che l'istanza suddetta è stata avanzata in data 2 gennaio 1964 e che quindi la revoca del decreto ministeriale 18 agosto 1960, può avere effetto successivamente a tale data;

Ritenuta la necessità di revocare l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari dell'Ambasciata d'Israele a Roma per il personale italiano a far data dal 15 gennaio 1964;

Decreta:

L'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari - settore professioni e arti - dell'Ambasciata di Israele a Roma per il personale italiano dipendente, disposta con decreto ministeriale 18 agosto 1960, ai sensi dell'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, è revocata con effetto dal 15 gennaio 1964.

Roma, addì 4 gennaio 1965

Il Ministro: Delle Fave

(876)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1965.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Roma e nel Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1961, registro n. 14, foglio n. 47, con cui è stato istituito in Roma un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Roma ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Roma ed il Lazio;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, con sede in Roma presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Roma con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Pizzotti Salvatore. Ciucci Benito, Petrocchi Alberto, Angelini Carlo Fausto;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: Fanfani Remo, Forti Decio, Allegri Dante;
3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: Liguori Alfonso;
4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: dott. Catone Ludovico;
5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. De Magistris Franco;
6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Ranalli Virgilio;
7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie: Puca Samuele;
8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dottor Armanni Enrico;
9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: perito agrario Sabbatini Tullio;
10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Faloitelli Nicola;
11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: dottoressa Barone Anna;
12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: Molaroni Maria Teresa;
13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Pichi Edbaldo;
14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Moscatelli Beniamino;
15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Morra Giuseppe;
16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: Bruni Enrico;
17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Gilardi Livio.

Art. 3.

Per le competenze regionali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, il suddetto Comitato, integrato dai dirigenti in carica di tutti gli Ispettorati del lavoro e di tutti gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione della regione, ha sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma ed è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(877)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1965.
Nomina del segretario del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;
Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840, e successive modificazioni;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina del segretario del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

L'ispettore generale amministrativo dott. Armando Buonocore è nominato segretario del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Roma, addì 27 gennaio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 362. — MONACELLI

(890)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.
Approvazione di una modifica delle condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentata dalla Società Universale di Assicurazioni Generali, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda della Società Universale di Assicurazioni Generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica delle condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la modifica degli articoli 9 e 11 relativi alle norme di riduzione e riscatto per le assicurazioni sulla vita, richiesta dalla Società Universale di Assicurazioni Generali, con sede in Roma.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(870)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Intercontinentale », Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda della « Intercontinentale », Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in

Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita ed opzioni a scadenza, nonchè di una modifica alle condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita ed opzioni a scadenza, nonchè una modifica alle condizioni generali di polizza, presentate dalla « Intercontinentale », Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa M-2/M-3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa M-4, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualunque momento essa avvenga e comunque non oltre l'85° anno di età dell'assicurato stesso;

Tariffa R.5C (M-F), relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Valori di opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera, in una somma pagabile immediatamente;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Tariffa M-2/M-3 (vita intera a premio annuo), Tariffa M-4 (vita intera a premio annuo con capitale pagabile non oltre l'85° anno di età), Tariffa C-2 (mista a premio annuo, approvata con decreto ministeriale 5 aprile 1961), da stipulare in valuta estera nei casi consentiti dalle disposizioni valutarie vigenti.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(866)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore:

Tariffa 33 c, relativa all'assicurazione mista, a premio decrescente del 3,50% all'anno dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1946);

Tariffa 20 c, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con o senza capitalizzazione delle decrescenze (approvata con decreto ministeriale 1° febbraio 1963).

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(868)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Approvazione di una modifica delle condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentata dalla Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica delle condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la modifica degli articoli 9 e 11 relativi alle norme di riduzione e di riscatto per le assicurazioni sulla vita, richiesta dalla Società Assicuratrice Industriale, con sede in Torino.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(869)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi a oggetti esposti nella « XVII Fiera campionaria della Sardegna ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera campionaria della Sardegna » che avrà luogo a Cagliari dal 6 al 21 marzo 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(805)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1965.

Rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
di concerto con
I MINISTRI PER IL BILANCIO, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, numero 1339, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, con il quale è stato stabilito un rimborso alla produzione per il granoturco ed il grano tenero utilizzato alla produzione di amidi;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1963 che determina le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1963, con il quale vengono fissate fino al 30 giugno 1964 le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale vengono fissate fino al 30 settembre 1964 le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e grano tenero;

Visto il regolamento n. 120/64 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 22 settembre 1964 che proroga dal 1° al 31 ottobre 1964 il rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e di grano tenero;

Visto il regolamento n. 142/64 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 21 ottobre 1964, che proroga dal 1° novembre 1964 al 31 marzo 1965 il rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granoturco e di grano tenero;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° ottobre 1964 al 31 marzo 1965 il rimborso alla produzione di amidi previsto dall'art. 6, paragrafo 5, del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, è stabilito nelle seguenti misure:

1) nei limiti di un contingente di quintali 5.250 (cinquemiladuecentocinquanta) di grano tenero, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore alla data d'impiego, e 7 unità di conto per ogni 100 chilogrammi di cereale;

2) per i quantitativi di grano tenero eccedenti il contingente di cui al paragrafo 1, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata di detto cereale, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1964-65 e 7 unità di conto, per ogni 100 chilogrammi di cereale;

3) in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del granoturco, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1964-65 e 6,10 unità di conto, per ogni 100 chilogrammi di cereale.

Art. 2.

Nel caso che venga impiegato direttamente farina di grano tenero per la produzione di amido, il rimborso è determinato in base al tasso di conversione fissato dal regolamento della Commissione della Comunità Economica Europea il 20 dicembre 1962, n. 165, nella misura di kg. 140 di grano tenero per 100 chilogrammi di farina.

Art. 3.

Qualora alla fabbricazione di amidi vengano destinati grano tenero, granoturco e farina di grano tenero importati dall'estero, un conguaglio sarà effettuato tra il prelevamento applicato ai cereali impiegati ed il rimborso previsto ai precedenti articoli.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
MEDICI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

(871)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi a oggetti esposti nella « XLIII Fiera di Padova - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLIII Fiera di Padova - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Padova dal 31 maggio al 13 giugno 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(804)

DECRETO PREFETTIZIO 27 gennaio 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Ancona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 838 Gab. in data 25 ottobre 1961, con il quale fu proceduto alla nomina del Consiglio provinciale di sanità per la provincia di Ancona;

Considerato che detto Consiglio ha compiuto il prescritto triennio di carica e che occorre, pertanto, procedere alla sua ricostituzione;

Sentito il medico provinciale;

Viste le designazioni in atti degli enti interessati per quanto concerne i componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Ancona è costituito, per il triennio 1965-1967, come segue:

il Prefetto, presidente;
il medico provinciale, componente;
il veterinario provinciale, componente;
il presidente del Tribunale di Ancona, componente;
l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, componente;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, componente;
il capo dell'Ispettorato del lavoro, componente;
il capitano Messina Pasquale, ufficiale medico, componente;
il dott. Salvatore Paolucci, ufficiale sanitario del comune di Ancona, componente;
il dott. Giuseppe Savina, medico condotto, componente;
il prof. Giuseppe Muller, direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - Sezione medica, componente;
il dott. Renato Isidoro, direttore del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - Sezione chimica, componente;
il dott. Antonio Ottoni, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di Fabriano, componente;
il prof. Oreste Potossi, direttore sanitario dello Ospedale di Ancona, componente;
il prof. Mario Pellegrini, primario medico ospedaliero, componente;
il prof. Vittorino Pricolo, primario chirurgo ospedaliero, componente;
il dott. Arcangelo Grassia, dottore in medicina e chirurgia, componente;
il prof. Francesco Di Giuseppe, dottore in medicina e chirurgia, componente;
il prof. Vittorio Migliori, pediatra, dottore in medicina e chirurgia, componente;
l'avv. Patrizio Venarucci, esperto in materie amministrative, componente;
il dott. ing. Franco Sbordoni, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera, componente;
il dott. ing. Francesco Podesti, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera, componente;
il prof. Ferruccio Fioretti, rappresentante dell'Ordine dei medici, componente;
il dott. Didimo Serantoni, rappresentante dell'Ordine dei veterinari, componente;
la dottoressa Malvina Ciardi-Pastorini, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti, componente;
la signora Rosanna Filippetti-Violet, rappresentante del Collegio delle ostetriche, componente;
la sig.a Zulema Leonori, rappresentante del Collegio provinciale infermiere professionali, componente;
il dott. Gianni Zepponi, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, componente;
il rag. Cosimo Consales, rappresentante dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, componente;
il dott. Domenico Galdi, rappresentante dell'Istituto nazionale dell'assicurazione contro le malattie, componente.

I suindicati membri del Consiglio durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario verranno espletate dal consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, dottor Domenico Mastroianni.

Ancona, addì 27 gennaio 1965

Il prefetto: CAPPUCCIO

(853)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1965:

Fuccillo Guido, notaio residente nel comune di Marzano Appio, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Pietramelara, stesso distretto;

Mello Rella Ermanno, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Casapulla, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Pagliuso Thea, notaio residente nel comune di Pietraperzia, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Montichiari, distretto notarile di Brescia;

Furitano Sebastiano, notaio residente nel comune di Lercara Friddi, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Bagheria, distretto notarile di Palermo;

Maniscalco Giuseppe, notaio residente nel comune di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo;

Labriola Diego, notaio residente nel comune di Valenzano, distretto notarile di Bari, è trasferito a Ceglie del Campo, frazione del comune di Bari, distretto notarile di Bari.

Astore Placido, notaio residente nel comune di Montechiaro d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Villafranca Piemonte, distretto notarile di Torino.

(827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Osoppo, con sede in Udine

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12799/10243 in data 29 gennaio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Osoppo, con sede in Udine, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 18 luglio 1963.

(825)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Domenico Giorgetti, nato a Porto Recanati (Macerata) il 12 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 17 aprile 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(779)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 12 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,86	624,85	624,86	624,87	624,87	624,86	624,87	624,87	624,87
$ Can.	581,39	581,25	581 —	581,15	580,75	581,15	581,15	581,15	581,15	581,15
Fr. Sv.	144,36	144,40	144,37	144,375	144,35	144,32	144,40	144,32	144,32	144,35
Kr. D.	90,37	90,39	90,39	90,365	90,30	90,36	90,365	90,37	90,36	90,35
Kr. N.	87,40	87,40	87,36	87,38	87,30	87,38	87,37	87,38	87,38	87,38
Kr. Sv.	121,65	121,66	121,67	121,67	121,60	121,64	121,6575	121,65	121,64	121,65
Fol.	173,92	173,91	173,93	173,925	173,92	173,92	173,93	173,93	173,92	173,93
Fr. B.	12,59	12,592	12,5920	12,5920	12,5875	12,59	12,591	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,52	127,52	127,51	127,50	127,52	127,515	127,52	127,52	127,52
Lst.	1747,43	1746,75	1746,65	1746,60	1746,25	1746,60	1746,55	1746,70	1746,70	1746,80
Dm. occ.	157,05	157,02	157,06	157,055	157 —	157,04	157,0375	157,05	157,04	157,04
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,1750	24,17625	24,15	24,17	24,177	24,18	24,17	24,175
Escudo Port.	21,79	21,76	21,78	21,795	21,80	21,79	21,785	21,78	21,79	21,79

Media dei titoli del 12 febbraio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	581,15
1 Franco svizzero	144,387
1 Corona danese	90,365
1 Corona norvegese	87,375
1 Corona svedese	121,664
1 Fiorino olandese	173,927
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1746,575
1 Marco germanico	157,046
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,79

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 D.P. — Data: 18 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Benevento — Intestazione: Perlingieri Mario, nato a Benevento il 17 gennaio 1917 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2280 mod. cambio P.R. 1936 — Data: 29 aprile 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Napoli — Intestazione: De Liso Salvatore fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Capitale L. 1900

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 mod. 241 D.P. — Data: 25 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Enna — Intestazione: Prezzavento Michele, nato a Valguarnera il 27 novembre 1883 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12295 mod. 25-A — Data: 21 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Belardinelli Giuseppe, nato a Roma il 6 giugno 1941 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 180.000.

Numero ordinale portato dalla riceyuta: 153 mod. cambio R.F. — Data: 26 maggio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Milano — Intestazione: Panigada Antonietta — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevua: 6 mod. cambio P.R. 1934 — Data: 6 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma — Intestazione: Rossi Ester, nata a Treviso il 30 marzo 1884 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 mod. A/Ric. — Data: 24 luglio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Salerno — Intestazione: Rev. Cicalese Gerardo, nato a Nocera Superiore il 18 luglio 1922 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. cambio Red. 1934 — Data: 13 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Perugia — Intestazione: Tarpan Ennio, nato a Corciano il 22 settembre 1922 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 mod. 241 D.P — Data: 16 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Scannapieco Angelina fu Michele e Armenio Giacomo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 mod. 241 D.P. — Data: 13 marzo 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Latina — Intestazione: Conte Lucia ved. Frate — Titoli del Debito pubblico: nominativi 16 — Capitale L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale reggente: GRECO

(399)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, dell'1 agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Claudio Fusco, dichiarato vincitore della condotta medica di Pratella, invitato con lettera n. 1293 del 14 gennaio 1965, ha comunicato di non accettare la condotta medesima;

Considerato, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica di Pratella;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 dell'1 agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dai candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, dell'1 agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica.

Il dott. Celestino Verrengia viene dichiarato vincitore della condotta medica di Pratella in luogo del dott. Claudio Fusco, esplicitamente rinunciatario della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Roma, addì 30 gennaio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(906)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Avviso di rettifica

Nel decreto del medico provinciale di Sassari 30 novembre 1964, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1964, n. 310, ove è detto: « Ibba prof. Luigi, ... », leggasi: « Ibba prof. Angelo Luigi, ... ».

(766)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 10231 in data 30 dicembre 1961, con il quale venne indetto il concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Torino;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè il verbale delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Torino:

1. Ropolo Umberto	punti	58,347
2. Pautasso Nicola	»	57,793
3. Ragni Mario	»	57,695
4. Ravetto Luigi	»	55,665
5. Pejla Giuseppe	»	53,456
6. Brosio Giuseppe	»	52,575
7. Orengia Ruggero	»	51,084
8. Ottino Bruno	»	50,887
9. Aggeri Mario	»	50,795
10. Debernardi Pier Paolo	»	49,850
11. Giordano Michele	»	49,535
12. Bosco Giuseppe	»	48,348
13. Calliera Giovanni	»	48,333
14. Moschietto Arturo	»	47,728
15. Marchetti Pierino	»	47,195
16. Rambelli Antonio	»	46,500
17. Arnaudo Mario	»	45,947
18. Maletto Romano	»	45,333
19. Rigazio Osvaldo	»	43,000
20. Gazzola Agostino	»	42,500
21. Barbero Remigio	»	42,333
22. Robaldo Antonio	»	41,974
23. Pionzio Mario	»	41,487
24. Revelli Luigi	»	40,333
25. Ghigo Pietro	»	38,500

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Torino, addì 27 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 787 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Torino al 30 novembre 1961;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Umberto Ropolo è dichiarato vincitore del Consorzio veterinario di Poirino - Isolabella.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Torino, addì 27 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

(715)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo servizio e direttore del mercato bestiame del comune di Bologna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Considerato che, con decreto n. 1147 in data 25 giugno 1963, è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo servizio e direttore del mercato bestiame presso il comune di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 923 del 15 giugno 1964, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23, 55, 64 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Del Giudice Vittorio	punti	187,7531
2. Gasparini Umberto	»	184,3100
3. Mercati Francesco	»	163,2409

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 25 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: BORTOLOTTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 178 in data 25 gennaio 1965, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso al posto di veterinario capo servizio e direttore del mercato bestiame presso il comune di Bologna, bandito con decreto in data 25 giugno 1963, n. 1147;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visti gli articoli 23, 55, 64 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Del Giudice Vittorio è dichiarato vincitore del concorso citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge ed il sindaco del comune di Bologna è incaricato della sua esecuzione.

Bologna, addì 25 gennaio 1965

Il veterinario provinciale: BORTOLOTTI

(716)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.